COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2014
COM(2014) 552 final

2014/0254 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive deve consentire di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2015, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate mediante un regolamento distinto.

- **Contesto generale**

Il parere scientifico sugli stock del Mar Baltico per il 2015 è stato formulato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel maggio 2014 e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel giugno 2014.

La proposta si articola in due sezioni rilevanti ai fini della gestione della pesca nel Mar Baltico nel 2015 mediante possibilità di pesca: una prima sezione che fissa i TAC e i contingenti e una seconda che regolamenta lo sforzo di pesca imponendo limiti alle attività dei pescherecci (numero di giorni in mare).

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Lo strumento più recente è costituito dal regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico.

Anche il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98, è rilevante per la gestione delle attività di pesca nel Mar Baltico.

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97, definisce le necessarie misure di controllo e di monitoraggio da applicare per la ricostituzione di tali stock. Esso definisce inoltre le norme per la fissazione dei TAC relativi agli stock occidentale e orientale di merluzzo bianco e le corrispondenti limitazioni dello sforzo di pesca.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Ricorso al parere di esperti**

Principali organizzazioni/esperti consultati

Le organizzazioni scientifiche consultate sono il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico del CIEM e dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico per i quali sono proposti TAC.

- **Consultazione delle parti interessate**

Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è stato consultato in occasione della riunione del suo gruppo di lavoro congiunto "Stock demersali e pelagici" nel giugno 2014, sulla base della valutazione degli stock ittici effettuata dal CIEM. La base scientifica della proposta è stata fornita dal CIEM e dallo CSTEP. I pareri preliminari espressi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione per quanto possibile nell'elaborazione della proposta, nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili. I pareri scientifici sui limiti di cattura sono stati discussi anche nell'ambito del forum BALTFISH.

- **Valutazione dell'impatto**

Le possibilità di pesca complessive proposte per il 2015 nel Mar Baltico, espresse in tonnellate, aumenteranno del 12% rispetto al 2014, raggiungendo circa 629 000 tonnellate[1]. Con riguardo ai singoli stock, si osserva un aumento del TAC per quattro stock di aringa (aumento medio del 31%), a fronte di un calo del 48% per lo stock occidentale di merluzzo, del 17% per lo spratto e del 15% (in numero di pezzi) per due stock di salmone).

Sulla base dei prezzi medi del pesce sbarcato, osservati nel 2012 in otto paesi del Mar Baltico[2], nel 2015 il valore delle possibilità di pesca per gli stock di aringa aumenterà di quasi 80 milioni di EUR fino a raggiungere un valore complessivo di 164 milioni di EUR. Il calo maggiore riguarda il TAC relativo allo stock occidentale di merluzzo bianco, passato da 32 milioni di EUR nel 2014 a 14 milioni di EUR nel 2015. Tuttavia, tenuto conto del fatto che nel 2013 il contingente di merluzzo bianco è stato utilizzato al 60% e supponendo che il tasso di cattura rimanga invariato nel 2014 e nel 2015, la riduzione del valore del contingente sarà meno significativa.

---

1 Escluso lo stock orientale di merluzzo bianco e incluso il peso convertito degli stock di salmone (1 pezzo corrisponde in media a 4,5 kg).

2 EUMOFA, dati annuali, tratti da http://ec.europa.eu/fisheries/market-observatory/home il 22.5.2014.

La proposta non rispecchia solo preoccupazioni legate al breve periodo ma rientra in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente e a mantenere lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. A medio e lungo termine l'approccio, in linea con la proposta, consentirà di mantenere stabile lo sforzo di pesca e di aumentare i contingenti. Gli effetti a lungo termine della strategia dovrebbero consistere in attività di pesca più sostenibili e maggiori sbarchi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta è volta a fissare i limiti di cattura applicabili alle attività di pesca dell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca consistente nel garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive consenta di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

- **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tali possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori secondo i criteri stabiliti dai suddetti articoli. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento specifico è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

4. INCIDENZE SUL BILANCIO

Nessuna.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Semplificazione**

La proposta continua a prevedere la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), poiché contiene disposizioni analoghe al regolamento del 2014 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico.

- **Clausola di riesame/revisione/temporaneità**

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2015 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

La proposta stabilisce per il 2015 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici per gli Stati membri operanti nel Mar Baltico.

L'obbligo di sbarco per gli stock catturati in alcune attività di pesca è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2015. Nel Mar Baltico tali attività di pesca vertono su stock soggetti a TAC e a contingenti nell'ambito del presente regolamento: piccola pesca pelagica (stock di aringa e di spratto), pesca del salmone (stock di salmone) e pesca del merluzzo bianco (stock di merluzzo bianco), in cui la specie definisce l'attività di pesca. Le catture di specie che non definiscono le attività di pesca ma sono soggette a TAC, come la passera di mare, saranno soggette all'obbligo di sbarco nel Mar Baltico a partire dal 1º gennaio 2017. Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, la proposta delle possibilità di pesca deve tenere conto non più del quantitativo sbarcato, ma di quello catturato, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

I valori proposti tengono conto del parere scientifico attuale e della consultazione con il Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Ove del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC raccomandati dal CIEM.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato I del regolamento.

Nel 2015 tutti e cinque gli stock pelagici (quattro stock di aringa e uno stock di spratto) e lo stock occidentale di merluzzo bianco del Mar Baltico devono essere pescati a livelli di rendimento massimo sostenibile; pertanto il TAC proposto corrisponde al tasso di mortalità per pesca che garantisce tale rendimento. La fissazione dei TAC per gli stock di salmone e passera di mare nel Golfo di Finlandia è effettuata secondo l'approccio sviluppato dal CIEM per gli stock per i quali si dispone di dati limitati. La fissazione del TAC per il salmone nel bacino principale è effettuata in base alla norma per il controllo delle catture stabilita nel piano pluriennale per lo stock di salmone del Mar Baltico (COM(2011) 470 definitivo). Il parere e il TAC per lo stock orientale di merluzzo bianco devono ancora essere forniti dal CIEM[3].

Dall'analisi retrospettiva dello stock occidentale di merluzzo bianco risulta che la mortalità per pesca effettiva ha superato l'obiettivo indicato nel piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e che, secondo l'articolo 6 del piano stesso, dovrebbe essere ridotta del 10%. Tuttavia, il CIEM non ritiene che tale riduzione sia conforme all'approccio precauzionale e raccomanda pertanto una riduzione più consistente basata su un approccio fondato sul rendimento massimo sostenibile. A norma dell'articolo 7 del piano pluriennale, il Consiglio può adottare un TAC inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 6. Poiché tale deroga non può applicarsi allo sforzo di pesca, il numero di giorni in mare deve essere ridotto almeno del 10% a norma dell'articolo 8, paragrafo 4.

A causa di cambiamenti nella biologia dello stock orientale di merluzzo bianco, il CIEM non ha fornito punti di riferimento biologici per questo stock, vale a dire la mortalità per pesca effettiva. Il piano è stato elaborato partendo dall'ipotesi che la crescita dello stock si mantenga stabile, cosa che non è più così. Negli ultimi anni, come riconosciuto dal CIEM, la crescita dello stock orientale di merluzzo bianco ha subito una drastica riduzione e non è più possibile stabilire punti di riferimento biologici. Il CIEM ritiene pertanto che il piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico non possa più costituire la base per formulare pareri sullo stock orientale di merluzzo bianco; per questa ragione esso ha raccomandato che il TAC sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. Ne consegue che gli articoli 6, 7 e 8 del piano pluriennale non possono più applicarsi allo stock orientale di merluzzo bianco nel 2015, dal momento che le norme per la fissazione dei TAC e dello sforzo in esso contenute sono basate su tali punti di riferimento. Pertanto, in attesa che venga proposto un nuovo piano pluriennale per il Mar Baltico e al fine di evitare l'eccessivo sfruttamento dello stock orientale di merluzzo bianco a motivo della mancata fissazione dei TAC, è opportuno fissare le possibilità di pesca secondo l'approccio sviluppato dal CIEM, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del piano e dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente il meccanismo di flessibilità è stato introdotto per tutti gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e

[3] CSTEP, Revisione del parere scientifico per il 2015 – parte 1. Parere sugli stock del Mar Baltico (CSTEP-14-10), pag. 12.

di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

2014/0254 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] dispone che le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca siano stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti.

(2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire ad ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento.

(3) I totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2913 e tenendo conto dei principi menzionati al considerando 1.

(4) Per la piccola pesca pelagica (aringa e spratto) e la pesca del merluzzo bianco e del salmone nel Mar Baltico l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento, quando è introdotto un obbligo di

[4] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

(5) Inoltre, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in conformità delle norme ivi stabilite. Di conseguenza, i limiti di cattura e dello sforzo di pesca per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 dovrebbero essere stabiliti in conformità del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio[5].

(6) I recenti pareri scientifici indicano che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) non ha potuto stabilire i punti di riferimento biologici per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 25-32 e che ha invece raccomandato che il TAC relativo a tale stock sia fissato secondo l'approccio applicabile agli stock per i quali si dispone di dati limitati. In mancanza di punti di riferimento biologici è impossibile seguire le norme per la fissazione delle possibilità di pesca e dei livelli di sforzo per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 25-32. Dal momento che la mancata fissazione delle possibilità di pesca potrebbe costituire una grave minaccia per la sostenibilità del suddetto stock di merluzzo bianco, è opportuno fissare il TAC relativo a tale stock a un livello corrispondente all'approccio sviluppato e raccomandato dal CIEM.

(7) Alla luce dei pareri scientifici, la flessibilità nella gestione dello sforzo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Mar Baltico nelle sottodivisioni 22-24 può essere introdotta senza compromettere gli obiettivi del piano per il merluzzo bianco del Mar Baltico e senza causare un aumento della mortalità per pesca. Tale flessibilità consentirebbe una gestione più efficace dello sforzo di pesca nel caso in cui i contingenti non fossero ugualmente ripartiti tra la flotta di uno Stato membro e faciliterebbe reazioni rapide agli scambi di contingenti. Uno Stato membro dovrebbe pertanto avere la facoltà di assegnare a pescherecci battenti la sua bandiera giorni supplementari di assenza dal porto, se un uguale numero di giorni di assenza dal porto è ritirato ad altri pescherecci battenti la sua bandiera.

(8) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009[6], in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

---

5 Regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

6 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(9) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock. Recentemente il meccanismo di flessibilità è stato introdotto per tutti gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(10) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento vengano aperte a decorrere dal 1° gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2015.

Articolo 2
Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) "CIEM", Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;

(2) "Mar Baltico", zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

(3) "sottodivisione", una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio[7];

(4) "peschereccio", qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

(5) "peschereccio dell'Unione", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

(6) "sforzo di pesca", il prodotto della capacità di un peschereccio per la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

(7) "stock", una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

(8) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock che può essere:

i) catturata nell'arco di un anno, nel caso di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013; oppure

ii) sbarcata nell'arco di un anno, nel caso di attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

(9) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

Capo II
Possibilità di pesca

Articolo 4
TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

[7] Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

Le catture e le catture accessorie di passera di mare sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 7

Limitazioni dello sforzo di pesca

Le limitazioni dello sforzo di pesca figurano nell'allegato II.

Capo III
Disposizioni finali

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Flessibilità

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2. Tuttavia tali articoli non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente